



Associazione Nazionale di Mediazione e di Solidarietà per la Famiglia e la Comunità
(Associazione di Promozione Sociale ex L.383/2000)
Sede Legale P.zza della Repubblica, 25 – 20124 Milano
C.F. 97437210152

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Denominazione e durata)

1. È costituita, ai sensi della legge 383/2000, l'associazione di promozione sociale denominata: "Associazione Nazionale di Mediazione e di Solidarietà per la Famiglia e la Comunità".
2. L'Associazione utilizzerà in qualsiasi rapporto con terzi la denominazione Associazione Nazionale di Mediazione e di Solidarietà per la Famiglia e la Comunità" o la sigla "Medes".
3. L'Associazione ha durata illimitata.
4. L'Associazione intende operare nel territorio nazionale ed anche oltre i confini nazionali, in ogni luogo in cui sia richiesto o ritenuto utile un intervento qualificato nel campo della mediazione.
5. L'associazione potrà costituire sezioni regionali e provinciali in Italia, ed eventualmente sezioni anche all'estero, su delibera della Giunta che nomina il referente responsabile e ne determina i compiti.

Art. 2 (Statuto e regolamento)

L'Associazione è costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, non ha finalità di lucro, si ispira ai principi di democraticità e di uguaglianza dei diritti nel pieno rispetto della libertà e della dignità di tutti gli associati.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nello spirito della legge 383 del 2000, nonché delle leggi statali, regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico comunitario afferenti ai principi di cui alla suddetta normativa.

Il presente statuto è modificabile con deliberazione dell'assemblea e delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il regolamento che sarà deliberato dall'assemblea, disciplinerà, in armonia con lo statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alla attività dell'Associazione.

TITOLO II OGGETTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3 (Finalità)

L'Associazione Nazionale di Mediazione e di Solidarietà per la Famiglia e la Comunità persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale. In particolare l'Associazione si propone di:

- promuovere interventi finalizzati ad evidenziare il valore sociale della famiglia e ad attivare i legami comunitari;
- promuovere la cultura della mediazione quale mezzo di composizione dei conflitti; principalmente mediante l'applicazione dei principi e della metodologia afferenti al paradigma simbolico relazionale promosso dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
- di favorire la pratica della mediazione specialmente in ambito familiare, educativo, scolastico, sociale, penale, comunitario, interculturale e commerciale.

Art.4
(Attività)

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:

- interventi di promozione e tutela della famiglia e dei diritti dei minori;
- promozione del principio di autodeterminazione attraverso la mediazione e l'affermazione pacifica e negoziata dei propri interessi, tutela dei diritti umani e civili;
- iniziative culturali e di sensibilizzazione volte alla diffusione della conoscenza della disciplina della mediazione;
- attività di mediazione nei diversi contesti sopraindicati;
- attività di formazione di aggiornamento e di supervisione, di specializzazione e di perfezionamento preferibilmente con la collaborazione del "Laboratorio di ricerca sui processi di mediazione" della Facoltà di Psicologia e della "Formazione Permanente" dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, specialmente sotto il profilo scientifico della ricerca, della sperimentazione e della conduzione di esercitazioni teorico – pratiche;
- attività di ricerca scientifica nell'ambito dello studio e della pratica della mediazione in tutti i contesti di cui all'art.3;
- tutela il ruolo e l'attività del mediatore familiare e comunitario e la loro corretta caratterizzazione professionale dal punto di vista della formazione, promuovendone il riconoscimento giuridico e la valorizzazione;
- promuove il riconoscimento delle specifiche competenze dei mediatori familiare e comunitario nell'ambito del Privato Sociale, della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni internazionali, anche mediante collaborazioni e scambi con organismi internazionali, Università, Enti, Istituti, Associazioni e Ordini professionali, italiani e stranieri, aventi finalità non contrastanti con quelle dell'Associazione;
- organizzazione di un centro di informazione per i soci e per tutti i cittadini ed i soggetti pubblici e privati interessati ad utilizzarlo, raccogliendo a tal fine documenti e pubblicazioni propri e altrui, dati, riviste specializzate, custodendole e catalogandole in una propria biblioteca;
- curare la diffusione di un notiziario periodico, con diffusione telematica di informazione scientifica sulle professioni sociali, con particolare riguardo per quelle di mediatore familiare e comunitario, e che informi sulle attività dell'Associazione e sulle pubblicazioni che testimonino le esperienze ed i risultati delle ricerche e delle sperimentazioni svolte nel settore e dall'Associazione.
- curare un notiziario periodico, con diffusione telematica di informazione scientifica circa le finalità di cui all'art.3 e sulle attività dell'Associazione e sulle pubblicazioni che testimonino le esperienze ed i risultati delle ricerche e delle sperimentazioni svolte nel settore

Art. 5
(Sede)

1. La sede legale dell'Associazione è in Milano.

TITOLO III
GLI ADERENTI

Art. 6
(Ammissione)

1. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro, persone fisiche ed enti pubblici o privati che non abbiano scopo di lucro, che, condividendone le finalità, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
2. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nell'entità e nei termini prescritti dall'assemblea.
3. L'adesione all'Associazione è deliberata su domanda scritta del richiedente dalla Giunta. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi.
4. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti dall'assemblea. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

5. L'associazione in caso di necessità può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 7

(Diritti e Doveri dei soci)

1. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. L'attività di mediazione familiare e comunitaria nell'ambito dell'Associazione è riservata a coloro che siano in possesso di certificato di idoneità all'esercizio della mediazione familiare o di idoneità alla pratica della mediazione comunitaria rilasciata da Università o Scuole Italiane o straniere riconosciute ed approvate dal Comitato scientifico dell'Associazione. I mediatori potranno essere affiancati in tale attività da soggetti anche non provvisti dell'idoneità.

2. I soci hanno il diritto di recedere con preavviso scritto dall'appartenenza all'Associazione. Essi inoltre hanno l'obbligo di rispettare e fare rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

3. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. I soci hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge e nei limiti stabiliti dall'Associazione.

4. La qualità di socio si perde:

- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte;
- per esclusione.

Art. 8

(Esclusione)

1. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione.

2. L'esclusione è deliberata dalla Giunta, dopo avere invitato per iscritto il socio a rendere le proprie ragioni.

3. L'aderente che sia stato escluso dall'Associazione può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale può proporre con proprie annotazioni alla Giunta una ulteriore valutazione del caso. In ultima istanza e su richiesta del socio la finale valutazione è rimessa all'assemblea alla prima riunione.

TITOLO IV GLI ORGANI

Art. 9

(Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'Associazione: l'assemblea, la giunta, il presidente, il comitato scientifico ed il collegio dei probiviri.

2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite con il solo rimborso delle spese sostenute per le funzioni esercitate.

CAPO I - L'ASSEMBLEA

Art. 10

(Composizione e funzioni)

1. L'assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione in regola con il versamento delle quote sociali.

2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che la convoca almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo e preventivo, ogniqualvolta lo ritenga necessario la Giunta, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

3. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

E' consentito l'intervento e il voto di soci in assemblea mediante video/tele-conferenza.

E' consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinarie sono prese a maggioranza dei voti.

5. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.
6. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea.
7. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- discute ed approva il bilancio/rendiconto preventivo e consuntivo;
 - definisce il programma generale annuale di attività;
 - procede alla nomina delle cariche sociali;
 - determina l'ammontare delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento;
 - discute ed approva gli eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
 - delibera sulle responsabilità degli amministratori e decide sulla ammissione ed esclusione dei soci ai sensi degli art. 8 ;
 - discute e decide su tutti gli argomenti proposti dalla giunta o da un decimo dei soci.
8. L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
- Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 11 (Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea fissando il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione.
3. Le assemblee sia ordinaria che straordinarie, sono convocate mediante avviso scritto che potrà essere inviato tramite posta ordinaria o elettronica (e-mail) o fax e con preavviso di almeno quindici giorni. L'avviso di convocazione con avviso scritto deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

CAPO II - LA GIUNTA

Art 12 (Composizione)

1. La Giunta è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario.
2. Il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario sono eletti ogni due anni dall'assemblea e sono rieleggibili.
3. La Giunta è validamente costituita quando è presente almeno la metà più uno dei componenti ed è convocata dal presidente a mezzo comunicazione e-mail almeno tre giorni prima della riunione.

Art 13 (Presidente della giunta)

1. Il presidente dell'Associazione è il presidente della Giunta.

Art 14 (Durata e funzioni)

1. La Giunta, che dura in carica per il periodo di due anni, può essere revocata dall'Assemblea, con la maggioranza di due terzi dei soci.
2. La Giunta svolge, sulla base delle indicazioni ricevute dall'Assemblea, le attività esecutive relative alla gestione dell'Associazione, mediante deliberazioni della Giunta assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

La Giunta inoltre:

- predisporre e proporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presentare annualmente all'assemblea per l'approvazione: la relazione, il bilancio/rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso e quello preventivo, detti documenti dovranno essere depositati almeno quindici giorni prima della riunione dell'assemblea dei soci;
- assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- proporre all'assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;

- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci.
- istituisce le sezioni locali e nomina i referenti

CAPO III - II PRESIDENTE

Art. 15 (Elezione)

1. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei soci presenti.

Art. 16 (Durata)

1. Il presidente dura in carica due anni e può essere rieletto.
2. L'assemblea, con la maggioranza di due terzi dei soci può revocare il presidente.
3. Almeno tre mesi prima della scadenza, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dei nuovi organi associativi.

Art. 17 (Funzioni)

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale.
2. Il presidente convoca e presiede l'assemblea, la giunta esecutiva, cura l'ordinato svolgimento dei lavori dei suddetti organi e sottoscrive, insieme con il Segretario, i verbali dell'assemblea e della Giunta e cura che siano custoditi presso la sede organizzativa dell'Associazione, dove possono essere consultati dai soci.
3. Il presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal vicepresidente.
4. Il presidente in casi di oggettiva necessità ed urgenza può adottare provvedimenti sottoponendoli alla ratifica della Giunta. Qualora la Giunta, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il presidente.

CAPO IV – IL COMITATO SCIENTIFICO

Art 18 (Composizione)

1. Il Comitato scientifico si compone del direttore scientifico e da cinque a sette consiglieri nominati dalla Giunta.
2. Il direttore è eletto dal Comitato.
3. I membri del Comitato sono rieleggibili.
4. Il Comitato è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei componenti ed è convocata dal Direttore a mezzo comunicazione e-mail almeno tre giorni prima della riunione.

Art 19 (Durata e funzioni)

1. Il Comitato, che dura in carica per il periodo di due anni, può essere revocato dalla Giunta, con la maggioranza di due terzi dei soci.
2. Il Comitato esprime parere preventivo obbligatorio, ma non vincolante, circa il programma annuale di attività che la Giunta sottopone all'assemblea per l'approvazione ed, in ogni caso circa tutte le attività svolte dall'Associazione, anche non contemplate nel programma annuale, di cui dovrà essere debitamente informato ed esercita la supervisione sull'attuazione del predetto programma e su tutte le attività svolte.

CAPO V - ORGANI DI GARANZIA

Art. 20 (Collegio dei Proviviri)

1. Il Collegio dei Proviviri, eletto dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti ed è unico per l'intera associazione nazionale.

2. I Probiviri restano in carica per due anni e sono rieleggibili.
3. I membri effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio dei Probiviri.
4. I membri del Collegio non possono ricoprire altre cariche all'interno degli esecutivi dell'Associazione.
5. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci o dagli organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso alla Giunta ovvero all'Assemblea.
6. Il Collegio inoltre svolge funzioni di mediazione per la risoluzione di eventuali controversie tra soci o tra soci ed organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.
7. In caso di recesso per qualsiasi motivo di membri del Collegio dei Probiviri, esaurito l'elenco dei membri supplenti, la Giunta convoca, entro sessanta giorni dalla mancanza del numero legale, l'Assemblea per il rinnovo dei componenti del Collegio.

CAPO VI - ORGANI PERIFERICI

Art. 21

(Sezioni Regionali e Provinciali)

1. Possono essere costituite Sezioni Regionali e/o Provinciali dell'Associazione, o anche per gruppi di regioni o province, per perseguire i principi e le finalità dell'Associazione nel territorio di competenza.
2. Le Sezioni non costituiscono entità autonome e non godono di autonomia; operano in accordo con la giunta per attuare nel territorio di competenza i programmi di attività dell'Associazione e rappresentano l'Associazione in sede locale.
3. La giunta provvederà a nominare i referenti regionali che svolgono l'attività di coordinamento, organizzazione, gestione e sviluppo della sezione Regionale.
4. I referenti partecipano alle riunioni della Giunta nelle quali si trattino argomenti riguardanti il loro ambito territoriale di appartenenza.
5. Le Sezioni locali dovranno inviare alla Giunta una relazione annuale sulle attività svolte.
6. I Referenti che dovessero intraprendere iniziative non autorizzate saranno esclusi dall'associazione.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE E IL PATRIMONIO

Art. 22

(Indicazione delle risorse)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote e contributi dei soci e dei simpatizzanti;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi, attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) rimborsi;
 - i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - m) ogni altro tipo di entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Le risorse economiche non possono, in nessun caso, essere divise tra i soci, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 23

(Il patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili, dai beni registrati mobili e dai beni mobili di cui si detiene il possesso a seguito di acquisto, donazione o comodato.

2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'Associazione e sono ad essa intestati.
3. I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi sono dati in comodato all'Associazione stessa.
4. L'associazione può ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.
5. I beni pervenuti ai sensi del comma 2 sono intestati all'associazione. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
6. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.
7. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione

Art. 24

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dalla assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione, su proposta della Giunta.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dalla assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art.25

(Rimborsi)

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni o da contratti sono preventivamente autorizzati e poi approvati dalla giunta.
2. La giunta delibera sull'utilizzazione dei rimborsi che dovrà essere in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie dell'Associazione.
3. Il presidente dà attuazione alla deliberazione della giunta e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 26

(Devoluzione dei beni)

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti dall'assemblea a favore di altre associazioni di promozione sociale.
2. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

TITOLO VI IL BILANCIO

Art 27

(Bilancio consuntivo e preventivo)

1. L'esercizio sociale dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° di gennaio.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta presenta per l'approvazione all'assemblea ordinaria: la relazione morale, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno solare.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale corrente o successivo.

Art. 28

(Formazione e contenuto del bilancio)

1. La proposta di bilancio preventivo e consuntivo è predisposta dalla Giunta. Nel corso dell'esercizio finanziario l'Assemblea può apportare modifiche al bilancio già approvato.
2. Il Bilancio contiene le singole voci o i singoli capitoli di spesa e di entrata relativi al periodo di un anno solare (esercizio finanziario).
3. L'eventuale avanzo di gestione accertato nel Bilancio consuntivo sarà reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste col successivo bilancio preventivo.

3. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dalla giunta e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nei tempi stabiliti dalla normativa vigente. Esso contiene, suddivise in singole voci, oppure in singoli capitoli, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Art. 29

(Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo e la relazione morale sono approvati dalla assemblea nazionale con voto palese e con la maggioranza dei presenti, entro il termine stabilito dalle norme vigenti.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione morale sono inviati via email ai soci 15 giorni prima dell'assemblea.
3. Il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea nella stessa seduta con voto palese e con la maggioranza dei presenti.
4. Il bilancio preventivo è inviato ai soci via mail 15 giorni prima dell'assemblea.

TITOLO VII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 30

(Dipendenti)

1. L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini di cui al presente statuto; in caso di particolare necessità può avvalersi dell'opera di lavoratori subordinati, anche ricorrendo a propri associati.
2. L'assunzione di lavoratori subordinati o il ricorso a forme di lavoro interinale è deliberata dalla Giunta.
3. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti, nonché gli obblighi anche ai fini previdenziali ed assistenziali che discendono dalla tipologia del contratto, sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
4. I dipendenti sono assicurati per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 31

(Prestazioni di lavoro autonomo)

1. L'Associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare delle prestazioni d'opera di lavoratori autonomi rese dagli associati medesimi in possesso dei requisiti richiesti per le singole fattispecie di specifica attività.
2. La costituzione di rapporti di lavoro autonomo è deliberata dalla Giunta Nazionale.
3. I rapporti tra l'Associazione ed i prestatori di lavoro autonomo, nonché gli obblighi anche ai fini previdenziali ed assistenziali sono disciplinati dalla legge.
4. I prestatori d'opera sono, ai sensi di regolamento, assicurati per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO VIII

LA RESPONSABILITA'

Art. 32

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

1. I soci che prestino la loro attività in favore dell'Associazione ed in forma diversa da quella del lavoro subordinato o autonomo di cui agli artt.33 e 34 che precedono sono assicurati per la responsabilità civile verso i terzi dall'Associazione medesima, la quale si assume gli oneri relativi alla copertura.

Art. 33

(Assicurazione dell'Associazione)

1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Associazione stessa.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme costituzionali, alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.